

## **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

### **su Testo ANIE (Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche)**

- I. - **PREMESSE** - Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'ordine della Ditta fornitrice e sono regolate esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno, in nessun caso, novazione al contratto.  
A ordinazione ricevuta la Ditta fornitrice avrà 30 giorni di tempo, durante i quali l'ordinazione stessa rimarrà irrevocabile da parte del Cliente, per trasmettere la relativa accettazione.  
Se nelle condizioni di pagamento è stata concordata una rata all'ordinazione, resta in facoltà della Ditta fornitrice di non dare inizio all'esecuzione del contratto fino al ricevimento di essa.  
In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 Codice Civile.
- II. - **PREZZI** - I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma, essi non comprendono prestazioni od oneri non menzionati ed in particolare le imposte comunali in vigore nel luogo di destinazione.  
Gli imballaggi non si ricevono di ritorno.
- III. - **MODALITA' DI PAGAMENTO** - Il pagamento della fornitura (proquota in caso di consegne parziali di parti a se stanti) viene effettuato nella forma espressamente specificata nella conferma, al domicilio della Ditta fornitrice restando sempre a rischio del Cliente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto.  
Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, sono a carico del Cliente sia gli interessi di Sconto che le spese e commissioni relative, gli interessi saranno conteggiati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.  
Per nessun motivo e a nessun titolo può il Cliente differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna di materiali o nel montaggio od a contestazione di qualsiasi natura. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente più tre punti, senza che per questo il Cliente possa comunque ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.
- IV. - **RISERVA DI PROPRIETA'** - La Ditta fornitrice conserva la proprietà sui materiali forniti fino al totale pagamento di essi. Qualunque atto del Cliente che, all'infuori di esplicito consenso scritto dalla Ditta fornitrice, involga pregiudizio al diritto della stessa alla rivendicazione del materiale, sarà sottoposto alle sanzioni di legge.
- V. - **CONSEGNA E PENALITA' PER RITARDI** - Il termine di consegna, su ogni particolare dell'ordine, decorre dal giorno previsto nel contratto e in ogni caso, non ha inizio prima del ricevimento della rata di pagamento concordata. Esso si intende di diritto adeguatamente prorogato se: i pagamenti non vengono effettuati puntualmente; se il Cliente manca di fornire in tempo utile quanto stabilito in contratto; o se comunque insorgono cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza della Ditta fornitrice, ivi compresi eventuali ritardi di sub-fornitori.  
La consegna a termini dell'art. 1510 C.C. si intende convenuta nello Stabilimento del costruttore ed eseguita all'atto della spedizione del materiale al Cliente o al vettore. Ciò resta valido anche se il prezzo comprende il trasporto o la Ditta fornitrice si assume l'onere del montaggio in opera. Tuttavia se per un qualsiasi motivo la spedizione non è avvenuta per cause non imputabili alla Ditta fornitrice, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta. Avvenuta la consegna, tutti i rischi sui materiali si trasferiscono al Cliente, restando valido il diritto alla Ditta fornitrice, nel caso citato di ritardata spedizione per fatti a lei non dipendenti, di addebitare al Cliente le spese di magazzino, manutenzione, custodia, assicurazione, ecc.  
**La merce, anche se venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente.**  
In caso di ritardo ingiustificato nella consegna della fornitura il Cliente avrà soltanto il diritto di chiedere la corresponsione di una penale nella misura del 0.25% dell'importo netto della parte di fornitura ritardata per ogni settimana di ritardo; l'importo della penale non potrà superare, in totale, il 5 % dell'importo netto suddetto. Peraltro il Cliente non potrà richiedere la corresponsione della penale se: il materiale sia stato temporaneamente sostituito dalla Ditta fornitrice con altro dato a prestito; non sia provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al Cliente; se il Cliente non è pronto a ricevere i materiali; se le opere di spettanza del Cliente non siano state tempestivamente approntate. Detta penale costituirà pertanto il massimo compenso che, a titolo convenzionale, il Cliente potrà pretendere dalla Ditta fornitrice, esclusa quindi qualsiasi pretesa di risarcimenti per danni conseguenti direttamente o indirettamente al ritardo di consegna. Il giorno dal quale il Cliente intenderà far decorrere la penale dovrà essere notificato subito alla Ditta fornitrice per iscritto, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva rispetto alla data di arrivo della relativa lettera.
- VI. - **DATI TECNICI** - Le macchine, le apparecchiature ed i materiali, salvo particolari e diverse prescrizioni da concordarsi per iscritto corrispondono alle norme CEI.  
I pesi si intendono indicati a titolo informativo, salvo il caso di forniture il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso. La Ditta fornitrice si riserva di apportare, in qualunque momento, ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Cliente qualora interessino l'installazione. I disegni della Ditta fornitrice sono di sua proprietà e non possono dal Cliente essere consegnati a terzi né riprodotti, senza autorizzazione scritta.
- VII. - **COLLAUDO** - E' in facoltà del cliente richiedere in tempo utile, di assistere, nelle ore di lavoro normale, alle prove di collaudo dei materiali nelle Officine della Ditta fornitrice la quale gliene preavviserà tempestivamente la data; in mancanza dell'intervento del Cliente le prove saranno eseguite ugualmente dalla Ditta fornitrice e al cliente saranno comunicati i risultati che verranno come collaudo.  
Entro 30 giorni dalla messa in opera da parte della Ditta fornitrice il Cliente potrà richiedere il collaudo dei materiali per constatarne il regolare funzionamento. Tutte le spese relative saranno a carico del Cliente e le prove verranno eseguite a suo rischio e pericolo. Effettuato il collaudo con esito favorevole o trascorso il suddetto termine senza che il Cliente abbia, richiesto il collaudo, la fornitura s'intenderà dal cliente accettata, subordinatamente alla garanzia della Ditta fornitrice come appreso specificato.  
Se al collaudo risultasse che la fornitura non corrisponde alle caratteristiche essenziali stabilite in contratto e la Ditta fornitrice non fosse in grado di adempierli, essa ha il diritto di rinunciare all'ordinazione col solo obbligo di riprendersi i materiali eventualmente già corrisposti restituendo le somme ricevute, senza interessi, e senza che il Cliente possa reclamare indennizzi o risarcimenti per danni.
- VIII. - **GARANZIA** - La Ditta fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali obbligandosi, durante il periodo di garanzia appreso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (nel caso in cui il montaggio sia stato da essa assunto) si dimostrassero difettosi, sempre che ciò non dipenda dal naturale logoramento, da guasti causati, da imperizia o negligenza del Cliente, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Cliente, da casi fortuiti o di forza maggiore.  
Qualora per necessità costruttive e o di trasporto si debba provvedere alla spedizione di macchine o apparecchiature smontate in pezzi, la Ditta fornitrice non si assume alcuna garanzia se il montaggio di esse non viene da lei eseguito.  
Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla consegna di cui all'art 5 (6 mesi per i materiali tenuti in funzione giorno e notte) e cessa allo scadere del termine anche se i materiali non sono stati per qualsiasi ragione, messi in servizio, il pronto intervento in garanzia da parte della Ditta fornitrice, rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Cliente.  
I lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia, saranno eseguiti nelle officine della Ditta fornitrice. Per lavori da eseguirsi sul posto il Cliente dovrà sostenere le spese di personale della Ditta fornitrice, tutti i mezzi e il personale ausiliario occorrenti, nonché tutte le opere accessorie, perdendo le Condizioni di Garanzia.  
Nulla sarà dovuto al Cliente per il tempo durante il quale l'impianto sarà rimasto inoperoso, né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, per sinistri, per danni diretti o indiretti conseguenti a quanto specificato al primo capoverso del presente comma, nonché alle suddette riparazioni o sostituzioni.  
Le parti sostituite restano di proprietà della Ditta fornitrice e dovranno dal Cliente esserle rispedite.  
Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia danno luogo a spese, rischio e pericolo del Cliente,  
Per le parti che la Ditta fornitrice ha acquistato da altri fornitori, vigeranno nei confronti del Cliente le garanzie da essi date alla Ditta fornitrice.  
Sono esclusi dalla garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento.  
In nessun caso si potranno intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1512 C. C.
- IX. - **MONTAGGIO** - Se nella fornitura è compreso il montaggio in loco le "Condizioni generali per il montaggio e per le prestazioni di personale - Macchine ed apparecchi elettrici" saranno a parte definite e faranno parte integrante del contratto di fornitura.
- X. - **CONTROVERSIE** - I contratti, anche se stipulati con società estere (CEE o EXTRACEE) o per materiali con destinazione estera, saranno regolati dalla vigente legislazione italiana, il Foro competente è soltanto quello avente giurisdizione nella sede legale della Ditta fornitrice. Inoltre in deroga agli articoli 32 e segg. Cod. Proc. Civ. resta esclusa per il Cliente la possibilità di adire l'Autorità Giudiziarica di altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa, ma resta fatta salva la facoltà della Ditta fornitrice di esperire, in qualità di attrice, un'azione nel luogo di residenza, sia esso in Italia o all'estero, del Cliente.  
Le eventuali contestazioni non dispensano il Cliente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento dei termini convenuti.  
Le spese di contratto, la sua registrazione e l'eventuale trascrizione sono a carico del Cliente.